

## Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Legge 6 novembre 2012, n. 190)

pubblicata nella G.U. del 13 novembre 2012 n.265

### GLI ADEMPIMENTI E LE SCADENZE DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI

OGGETTO	ADEMPIMENTI E SCADENZE
<p><b>Definizione adempimenti e termini per enti locali ( art.1 c.60)</b></p>	<p><b>Entro il 30 marzo 2013</b>, attraverso intese in sede di Conferenza Unificata, sono <b>definiti gli adempimenti e i relativi termini</b> entro cui regioni ed <b>enti locali</b>, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, danno attuazione alla presente legge, con particolare riguardo a:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del <i>piano triennale di prevenzione della corruzione</i>, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;</li><li>2. adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di <i>norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici</i> di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;</li><li>3. adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del <i>codice di comportamento</i> di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente articolo</li></ol>
<p><b>Adempimenti attuativi dei decreti legislativi previsti da parte degli enti locali ( art.1 c.61)</b></p>	<p>Attraverso intese in sede di conferenza unificata sono altresì definiti gli <b>adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti</b> dalla presente legge da parte di regioni ed <b>enti locali</b>, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.</p>

<p><b>Autorità nazionale anticorruzione ( art.1 c.2)</b></p>	<p>La legge individua nella commissione per la valutazione, trasparenza e integrità delle amministrazioni pubbliche ( CIVIT) l' autorità nazionale anticorruzione con compiti di vigilanza e consultivi</p>
<p><b>Piano triennale di prevenzione della corruzione ( art.1 c.8)</b></p>	<p><b>Entro il 31 gennaio di ogni anno (per il 2013 entro il 31 marzo)</b> l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della corruzione adotta <b>il Piano triennale della prevenzione della corruzione</b> che viene trasmesso al dipartimento della funzione pubblica. Sempre <b>entro il 31 gennaio</b> il responsabile della prevenzione definisce le procedure per selezionare il personale da inserire nei programmi di formazione.</p> <p><i>La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.</i></p> <p>Come previsto dall'art.1 c.6, ai fini della predisposizione del piano, <i>il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali</i>, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.</p>
<p><b>Il responsabile della prevenzione della corruzione ( art.1 c.7, 10, 12,14)</b></p>	<p><b>L'organo di indirizzo politico</b> individua il responsabile della prevenzione della corruzione. Nella PA centrali è un dirigente di prima fascia, negli enti locali è, di norma, il <b>segretario comunale o provinciale</b>, salva diversa e motivata determinazione.</p> <p>Il responsabile della prevenzione, oltre a proporre il Piano triennale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● provvede alla verifica della sua attuazione e idoneità, salva la facoltà di proporre delle modifiche;</li> <li>● verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici a più alto rischio;</li> <li>● individua il personale da inserire nei programmi di formazione predisposti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;</li> <li>● risponde, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art.21 d.lgs. 165/2001( responsabilità dirigenziale) sul piano disciplinare in aggiunta al danno erariale e all'immagine.</li> <li>● in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione risponde sempre ai sensi dell'art.21 d. lgs 165/2001 e, per omesso controllo, sul piano disciplinare.</li> </ul>
	<p><b>Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (maggio 2013)</b> con uno o più decreti del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la conferenza unificata, sono individuate le <b>informazioni rilevanti per l'applicazione del comma 15</b> (pubblicazione nei siti web delle PA delle informazioni relative a procedimenti amministrativi, bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi</p>

<p><b>Pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa- Rinvio a decreti ministeriali ( art.1c.31, 15, 16, 29, 30)</b></p>	<p>erogati ai cittadini), <b>del comma 16</b> (pubblicità con riferimento ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l'affidamento lavori servizi e forniture anche rispetto alle modalità di selezione, concessione sussidi, contributi ecc, concorsi e prove selettive). Sono inoltre individuate le indicazioni generali per l'applicazione del <b>comma 29</b> ( indicazione di un indirizzo Pec ai fini di cui all'art. 38 d.lgs 445/2000) e del <b>comma 30</b> (obbligo per le Pa di rendere accessibile in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai tempi dell'ufficio competente in ogni singola fase)</p>
<p><b>Stazioni uniche appaltanti ( art.1.c.32)</b></p>	<p>Con riferimento alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (<i>comma 16 l.b</i>) le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare sui propri siti web: la struttura proponente, l'oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate.</p> <p><b>Entro il 31 gennaio di ogni anno</b> tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Tali informazioni devono essere in formato digitale all'AVCP, che le pubblica sul proprio sito rendendole accessibili ai cittadini.</p> <p><b>Entro il 31 aprile di ciascun anno</b> l'AVCP trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto</p>
<p><b>Delega al Governo ( art.1 c.35, 48, 49,63)</b></p>	<p><b>Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (maggio 2013)</b> il Governo e' delegato ad adottare <i>un decreto legislativo di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</i>, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità (comma 35)</p> <p><b>In attuazione della delega prevista il Cdm, nella seduta del 22 gennaio 2013, ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pa.</b></p> <p><b>Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge (maggio 2013)</b> il Governo è delegato ad adottare un d.lgs. <i>sulla disciplina organica degli illeciti</i> e relative sanzioni disciplinari correlati al superamento dei termini di definizione dei <i>procedimenti amministrativi</i> (comma 48)</p> <p><b>Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge (maggio 2013)</b> il governo è delegato ad adottare uno o più d.lgs diretti a modificare la disciplina di attribuzione di <i>incarichi dirigenziali</i> e di responsabilità amministrativa di vertice nelle Pa e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, nonché modificare la</p>

	<p>disciplina vigente in materia di incompatibilità tra detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati in possibile conflitto con l'esercizio imparziale delle pubbliche funzioni (comma 49)</p> <p><b>Entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge (novembre 2013)</b> il governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante <b><i>un testo unico della normativa in materia di incandidabilità</i></b> alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del Tuel, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane (comma 63)</p> <p><b>In attuazione della delega conferita è stato emanato il d.lgs 31 dicembre 2012 n.235 recante” Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, c.63 della legge 190/2012.</b></p>
<p><b>Incompatibilità, cumulo impieghi, incarichi- modifiche art.53 d.lgs 165/2001 ( art.1 c.42)</b></p>	<p><b>Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso</b> per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici (comma 42 lett. e)</p> <p><b>Entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico</b> , anche se a titolo gratuito, le Pa devono comunicare per via telematica al dipartimento funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, indicando oggetto e compenso lordo.</p> <p><b>Entro il 30 giugno di ciascun anno</b> e con le stesse modalità, le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o affidato incarichi (comma 42, lett. f)</p> <p><b>Entro il 30 giugno di ciascun anno</b> le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11 (comma 42, lett. g)</p> <p><b>Entro il 31 dicembre di ciascun anno</b> il dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto in parte, le informazioni in formato digitale standard aperto.</p> <p><b>Entro il 31 dicembre di ciascun anno</b> il dipartimento della funzione</p>

	<p>pubblica trasmette alla corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza( comma 42, lett. i)</p>
<p><b>Attività esposte a rischio infiltrazione mafiosa</b> ( art.1 c. 54)</p>	<p><b>Entro il 31 dicembre di ogni anno</b> con decreto del ministro dell'interno può essere aggiornata la lista delle attività a rischio di infiltrazione mafiosa che attualmente include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) trasporto di materiale a discarica per conto di terzi;</li> <li>b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;</li> <li>c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;</li> <li>d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;</li> <li>e) noli a freddo di macchinari;</li> <li>f) fornitura di ferro lavorato;</li> <li>g) noli a caldo;</li> <li>h) autotrasporti per conto di terzi</li> <li>i) <u>guardiania dei cantieri</u></li> </ul>
<p><b>Elenco fornitori</b> ( art. 1 c. 52, 56)</p>	<p>Presso ogni prefettura è istituito un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa nei medesimi settori.</p> <p><b>Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge</b> con DPCM sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco, nonché per l'attività di verifica.</p>